



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

MARIA ACIERNO

Presidente

IMMIGRAZIONE - TRATTENIMENTO PRESSO  
CPR.

LAURA TRICOMI

Consigliere

Ud. 24/07/2026 CC

ELEONORA REGGIANI

Consigliere rel.

R.G.N. 16548/2026

ELISABETTA LAMARQUE

Consigliere

Rep.

MARTINA FLAMINI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel ricorso n. 16548/2026 R.G.

promosso da

██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Annaloro,  
in virtù di procura speciale in atti;

**ricorrente**

contro

**Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*,  
**Questura di Caltanissetta**, in persona del Questore *pro tempore*;

**resistenti**

avverso il decreto n. cronol. ██████████ reso dal Giudice di Pace di  
Caltanissetta il ██████████ nel procedimento n. 1152/2026 RG, con la  
quale è stato convalidato il trattenimento di ██████████ presso il  
CPR di Caltanissetta, disposto dal Questore della Provincia di ██████████

██████████;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/07/2026 dal  
Consigliere Eleonora Reggiani;

letti gli atti e i documenti del procedimento.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**





██████████, cittadino ██████████, faceva ingresso nel territorio italiano in data 28/12/2023 attraverso la frontiera marittima della Sicilia. Successivamente presentava domanda di protezione internazionale, definita dalla Commissione Territoriale con provvedimento di diniego adottato in data ██████████, avverso il quale il cittadino straniero non proponeva ricorso.

Il ricorrente rimaneva tuttavia sul territorio nazionale e, in data ██████████, presentava domanda reiterata di protezione internazionale, deducendo la sopravvenuta integrazione sociale e lavorativa. La Commissione Territoriale, con decisione notificata il 15/12/2025, dichiarava inammissibile la domanda reiterata ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 25 del 2008, ritenendo che la documentazione lavorativa, costituita dalle comunicazioni obbligatorie UNILAV e dal contratto di lavoro, non integrasse elementi nuovi idonei a giustificare un nuovo esame della domanda. La decisione veniva accompagnata dall'attestazione di cui all'art. 32, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008.

In data ██████████, il cittadino straniero si presentava presso l'Ufficio immigrazione della Questura di Messina, manifestando nuovamente la volontà di chiedere protezione internazionale e la Questura di Messina dava avvio allo screening, procedendo alle informative di cui al Regolamento (UE) n. 1356/2024, a quelle relative al sistema Eurodac e a quelle previste per il caso di presentazione di domanda di protezione internazionale, con assistenza linguistica orale in lingua araba e consegna della relativa modulistica in formato cartaceo.

Successivamente, nella stessa giornata, il ricorrente veniva raggiunto da provvedimento di trattenimento e condotto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta.





Inviata la richiesta di convalida al Giudice di Pace di Caltanissetta, quest'ultimo, all'esito dell'udienza del [REDACTED], convalidava il decreto di trattenimento.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di doglianza.

Il Ministero dell'Interno ha depositato memoria difensiva.

Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, Aldo Ceniccola, ha depositato la propria memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.** Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:  
*«1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 ter, comma 3, del D.lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. n. 100/2026, in relazione all'art. 360, commi 1 e 3, c.p.c. – Incompetenza funzionale del Giudice di Pace a provvedere sulla convalida del trattenimento del richiedente Protezione Internazionale.»*

Il ricorrente ha evidenziato in data [REDACTED] si è presentato presso l'Ufficio immigrazione della Questura di Messina, manifestando la volontà di chiedere nuovamente la protezione internazionale, dopo che la prima domanda reiterata era stata dichiarata inammissibile, aggiungendo che, a seguito di ciò, la Questura l'ha sottoposto allo screening previsto per i cittadini stranieri presenti irregolarmente nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1356/2024, fornendo le relative informazioni, unitamente a quelle riguardanti il sistema Eurodac e a quelle previste per coloro che presentano domanda di protezione. Egli doveva, dunque, considerato richiedente protezione internazionale, cui doveva applicarsi l'art. 10-ter d.lgs. n. 286 del 1998, modificato dal d.l. n. 100 del 2006, in corso di conversione, il quale stabilisce che «... Se il trattenimento è disposto





*nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1358, è competente per la convalida la sezione specializzata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46...».*

La stessa parte ha richiamato anche il disposto dell'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015 – nella parte in cui, con riferimento al trattenimento del richiedente la protezione internazionale, stabilisce che «... *Il provvedimento è trasmesso, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, alla corte d'appello di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Il provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni*» - aggiungendo che il d.l. n. 100 del 2026, in corso di conversione, ha introdotto la lett. c-bis) al comma 1 dell'art. 3 d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, che ha spostato la competenza per il compimento di detta convalida dalla Corte d'appello alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale.

Secondo il ricorrente, in sintesi, il Giudice di Pace ha erroneamente rigettato l'eccezione di incompetenza funzionale, esercitando un potere che, per legge, spettava alla competente Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale.

**2.** Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «2) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 6, e 19 D.Lgs. n. 286/98, art. 19 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 3 CEDU, artt. 5 e 9 Direttiva 2008/115/CE in*





*relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5. Vizio di motivazione: omesso esame circa la situazione personale del ricorrente.»*

Il ricorrente ha impugnato la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui ha affermato, con riferimento alla dedotta omosessualità del richiedente asilo, quanto segue: *«ritenuto che non è stata fornita alcuna prova della sussistenza di uno stato di vulnerabilità, solo labialmente affermata dallo stesso, e che comunque la valutazione di tale sussistenza non compete a questo giudice ma alla commissione territoriale ovvero, in sede di impugnazione alla Sezione Specializzata del Tribunale»*.

Ad opinione della parte, il Giudice è incorso in una violazione di legge, per avere erroneamente ritenuto di non dover verificare anche d'ufficio l'esistenza di eventuali cause ostative all'espulsione, rappresentando anche un vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, laddove quanto dichiarato dal ricorrente in merito alla propria omosessualità non è stato minimamente preso in considerazione, nonostante la espressa richiesta del difensore di accertare la violazione dell'art. 3 CEDU.

Il ricorrente ha, in particolare, dedotto che, nel corso dell'udienza di convalida, ha rappresentato di avere avuto una relazione omosessuale e quindi di essere fuggito dal proprio Paese di origine a causa della persecuzione subita in seguito a tale circostanza. Tali elementi avrebbero dovuto essere presi in considerazione ai fini della verifica dell'esistenza di eventuali ragioni ostative al suo rimpatrio, poiché, in quanto omosessuale, sarebbe stato esposto, in Tunisia, trattamenti inumani e degradanti ed anche ad essere incarcerato, come desumibile dalle COI in materia e dai reports di numerose organizzazioni internazionali.





**3.** Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:

*«3) Violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c. Omesso esame della dedotta violazione degli artt. 11, 38 e 55 del Regolamento (UE) 2024/1348 e delle conseguenze derivanti dall'omessa attivazione del procedimento di esame dell'ammissibilità della domanda di protezione internazionale.»*

Il ricorrente ha dedotto che la nuova domanda del [REDACTED], costituiva pacificamente una domanda reiterata ai sensi dell'art. 55, par. 2, Regolamento (UE) n. 1348 del 2024, mentre il Giudice di pace ha convalidato il trattenimento come se la reiterazione escludesse ex se ogni rilievo della nuova istanza, senza verificare né se l'Amministrazione avesse svolto l'esame preliminare obbligatorio, né se, in tale esame, fossero stati considerati i nuovi elementi emersi in udienza (in particolare l'omosessualità dichiarata e il relativo rischio persecutorio).

**4.** Il primo motivo di ricorso è fondato.

**4.1.** Occorre prima di tutto evidenziare che il cittadino straniero ha allegato, e documentato, che il trattenimento è stato disposto lo stesso giorno in cui si è presentato presso la Questura per richiedere nuovamente la protezione internazionale: dopo che ha manifestato tale volontà, è stato sottoposto allo screening e, espletati i relativi adempimenti informativi, unitamente a quelli riguardanti il sistema Eurodac e a quelli previsti per i richiedenti asilo, ha ricevuto la notificazione del decreto di trattenimento (v. doc.ne allegata al memoria depositata per l'udienza del [REDACTED] del Giudice di Pace).

**4.2.** Ai fini della decisione assume rilievo fondamentale il disposto dell'art. 3 d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, così come modificato dal d.l. n. 100 del 2026 (in corso di conversione), il quale stabilisce quanto segue: *«1. Le sezioni specializzate sono competenti: ... c-bis) per i procedimenti per la*





*convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale».*

**4.3.** Com'è noto, il Regolamento (UE) 1348/2026, attualmente in vigore, individua tre fasi relative alla proposizione della domanda di protezione internazionale - quella della presentazione, quella della registrazione e quella della formalizzazione - evidenziando che la domanda si intende fatta (e cioè presentata) quando è manifestata la relativa volontà all'autorità preposta alla sua ricezione (cfr. i "considerando" 27, 28 e 29 e gli artt. 3, 4, 26, 27 e 28 del Regolamento cit.).

In particolare, il disposto dell'art. 3 Regolamento (UE) n. 1348/2024 specifica che *«Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: .. 12) "domanda di protezione internazionale" o "domanda": la manifestazione della volontà di richiedere protezione di uno Stato membro da parte di un cittadino di un paese terzo o di un apolide, che si può ritenere stia cercando di ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria; 13) «richiedente»: il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia fatto domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva».*

L'art. 26 del Regolamento cit. disciplina la presentazione della domanda, ricollegandola alla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale davanti alle autorità competenti o comunque preposte a riceverla (*«1. La domanda di protezione internazionale si considera fatta quando il cittadino di paese terzo o l'apolide, compreso un minore non accompagnato, manifesta di persona la volontà di ricevere protezione internazionale da parte di uno Stato membro all'autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.»*)







Nell'ordinamento interno, anche il d.lgs. n. 142 del 2015, all'art. 2, precisa che *«Ai fini del presente decreto s'intende per: a) richiedente la protezione internazionale o richiedente: lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione ... c) domanda di protezione internazionale o domanda: la domanda presentata ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, e successive modificazioni, diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.»*

Il d.lgs. n. 25 del 2008 appena menzionato, all'art. 26, disciplina la presentazione della domanda di protezione internazionale e, nel testo attualmente in vigore, modificato dal d.l. n. 100 del 2026, in corso di conversione, individua la Questura quale autorità preposta alla ricezione di detta domanda, quando è presentata dagli stranieri che, come il ricorrente, sono sottoposti agli accertamenti di cui all'art. 7 Regolamento (UE) n. 1356/2024.

In ogni caso, la disciplina transitoria introdotta dall'art. 17, comma 1, d.l. n. 100 del 2026 (in corso di conversione), espressamente prevede che *«In sede di prima attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo e, comunque, fino al 31 ottobre 2026, sono in ogni caso competenti a ricevere la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la formalizzazione della domanda, per tutti i richiedenti, le questure e gli uffici della polizia di frontiera.»*

**4.4.** Nella specie, come sopra evidenziato, il ricorrente si è recato in Questura, manifestando la volontà di richiedere la protezione internazionale, sicché il Giudice di pace avrebbe dovuto tenere conto che il cittadino era un richiedente asilo, avendo manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale ad un'autorità preposta alla







ricezione della stessa, con la conseguenza che la competenza a provvedere sulla convalida del trattenimento era della Sezione Specializzata del Tribunale.

Il disposto dell'art. 3, comma 1, lett. c-bis) d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, nel testo attualmente vigente, è, infatti, chiaro nel dare rilievo alla condizione di richiedente asilo e non a titolo in virtù del quale è stato disposto il trattenimento.

Il Giudice di pace ha pertanto violato i principi sopra richiamati, laddove ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza funzionale *«... in quanto lo straniero non può ritenersi richiedente la protezione internazionale in quanto - come previsto dall'art. 35 bis, comma 5, del D. Lgs. n. 25/2008 - lo straniero che presenta una seconda domanda reiterata di protezione internazionale dopo la dichiarazione di inammissibilità della prima domanda reiterata non ha diritto a permanere nel territorio nazionale ex art. 7 comma 2 del medesimo D. Lgs. n. 25/2008»*.

Così statuendo, il menzionato Giudice ha sovrapposto alla disciplina sulla competenza a provvedere sulla richiesta di convalida quella relativa al merito della statuizione di convalida, peraltro confondendo tra la nozione di richiedente la protezione internazionale e quella di richiedente la protezione internazionale avente diritto di restare nel territorio dello Stato ospitante.

La sussistenza o meno del diritto di restare nel territorio nazionale costituisce, infatti, un accertamento diverso e ulteriore rispetto a quello preliminare, da compiersi ai fini dell'individuazione del Giudice competente a provvedere sulla richiesta di convalida.

**5.** L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l'esame degli altri, che devono ritenersi assorbiti.

**6.** In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e, assorbiti gli altri, il provvedimento impugnato deve essere cassato.





La causa può essere decisa nel merito, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in fatto, con una statuizione di mancata convalida del trattenimento, trattandosi dell'esercizio di un potere autoritativo di carattere eccezionale, rigidamente modulato sulla necessità di adozione da parte dell'organo giurisdizionale in un termine di legge, il cui inutile decorso priva di efficacia il provvedimento stesso.

**7.** Non vi è luogo alla regolazione delle spese, poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è soccombente un'Amministrazione statale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8561 del 26/03/2021).

In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente - ai sensi del successivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudizio di cassazione - al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23007 del 12/11/2010; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del 13/05/2009).

L'art. 133 del medesimo d.P.R. (a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato) non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (v. in motivazione Cass., Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021; v. anche Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012).

Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.

**P.Q.M.**





La Corte

Numero registro generale 16548/2026

Numero sezionale 3138/2026

Numero di raccolta generale 24431/2026

Data pubblicazione 04/08/2026

accoglie il ricorso;

cassa il decreto di convalida del trattenimento del Giudice di Pace di Caltanissetta del n. cronol. [REDACTED] del [REDACTED];

decidendo nel merito, non convalida il decreto di trattenimento del cittadino straniero [REDACTED], emesso dal Questore di Messina il giorno [REDACTED], e ne dichiara l'inefficacia.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti ed al Questore di Messina per gli adempimenti consequenziali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 luglio 2026.

**La Presidente**

**Maria Acierno**

